

Da tale punto di vista momento centrale per l'avvio della nuova filosofia è stato l'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 che rappresenta la cornice politica nella quale sono stati enunciati i principi che informeranno la successiva azione legislativa. L'accordo ha recepito le indicazioni e gli orientamenti dell'UE, delineando un piano programmatico inteso a realizzare l'integrazione fra sistema dell'istruzione e della formazione professionale nel perseguimento di una razionale lotta alla disoccupazione e alla esclusione sociale.

L'aspetto di maggior rilievo è nel riconoscimento che tale accordo assegna al metodo della concertazione tra parti sociali e istituzioni all'interno di una riconosciuta convergenza strategica fra politiche macro-economiche, politiche del lavoro, politiche per l'occupazione. Non a caso, l'accordo si apre con il capitolo dedicato alla formazione, ribadendone l'importanza ai fini di competitività economica e si chiude con il capitolo delicato ai contratti d'area.

Va pure sottolineato come sia proprio l'accordo del 1996 a proporre una concezione del sistema formativo in una chiave di architettura nuova che realizza il passaggio da una politica passiva ad una politica attiva basata sull'incentivazione di strumenti che favoriscano l'ingresso dei giovani e degli adulti nel mercato del lavoro.

Sui principali contenuti di tale accordo, come pure sulla nuova regolamentazione introdotta con i decreti legislativi di attuazione della 59/97 in materia di formazione e servizi per l'impiego [d.lgs. 469/97 e d.lgs. 112/97], si è diffusamente riferito in una precedente relazione di questa Corte, alla quale si fa rinvio²⁸.

²⁸ *Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario* – anno 1997, Parte III[^], paragrafo 6.

Merita tuttavia ancora segnalare che sulla base dell'accordo intervenuto il 18 febbraio 2000, in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero del Lavoro e le Regioni, sono stati individuati gli *standard* minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi, nonché quelli per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale. L'intesa, in particolare, ha riguardato i seguenti punti. A) Accreditamento delle strutture formative. Le strutture pubbliche e private che intendono svolgere attività formative finanziate con risorse pubbliche possono farlo, purchè venga loro concesso dalle Regioni l'"Accreditamento", ovvero il riconoscimento della sussistenza documentata di una serie di indicatori ottimali, quali la capacità gestionale e logistica, la situazione economica, la disponibilità di competenze professionali adeguate, livelli di efficacia e di efficienza preesistenti e interrelazioni maturare con il sistema sociale e produttivo circostante. B) La certificazione delle competenze professionali avviene ad opera delle Regioni, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. C della l. 196/1997, sulla base dei criteri e delle modalità fissati da una Commissione nazionale plurilaterale, appositamente insediata, al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale e il riconoscimento in sede europea del credito formativo rilasciato. (C) Ristrutturazione degli Enti: viene realizzata a cura delle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, su progetto elaborato dall'Ente.

6.3. *L'attuazione del d. lgs. 469/97. Aspetti organizzativi*

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 ha decentrato i compiti in materia di mercato del lavoro e formazione professionale. Dal 1° gennaio 1999 sono state soppresse

le strutture periferiche del Ministero del lavoro e dalla medesima data è prevista l'organizzazione dei servizi per l'impiego.

Principale effetto del nuovo assetto funzionale è stato il venir meno del monopolio pubblico del collocamento²⁹ del resto già decretato con il Patto per il lavoro del settembre 1996 con il quale Governo e parti sociali convennero sull'apertura ai privati del sistema del collocamento. Per quel che concerne la gestione dei servizi per l'impiego, è stato privilegiato il versante provinciale. Spettano invece alle Regioni funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonchè i compiti relativi al collocamento e alla mobilità, alla adozione di iniziative volte ad agevolare la prima occupazione e il reimpiego [incontro tra domanda e offerta], alle verifiche sull'attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di borse di studio e di lavori socialmente utili. Rientrano poi nelle iniziative regionali gli interventi necessari alla realizzazione di un sistema informativo integrato, in grado di monitorare l'andamento dell'occupazione e di fornire assistenza tecnica alle iniziative di promozione, innovazione e sperimentazione³⁰.

A livello amministrativo, l'attuazione della riforma si è tradotta nel generale recepimento dei contenuti normativi del decreto legislativo 469. Quasi tutte le Regioni a statuto ordinario [le eccezioni riguardano Puglia e Calabria] a fine anno 2000 hanno istituito Centri per l'impiego. Non altrettanto può dirsi per le speciali, dal momento che

²⁹ Nel dicembre 1997 la Corte di Giustizia UE ha imposto al legislatore italiano di dettare norme per il superamento del monopolio pubblico del collocamento, giudicato contrario ai principi di liberalizzazione e concorrenza nella gestione dei servizi per l'impiego.

³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2001, ha riconosciuto la fondatezza di alcune questioni sollevate dalla Regione Lombardia a proposito della eccessiva rigidità e vincoliamo delle disposizioni recate da d.lgs. 469/97 relative all'organizzazione e alle modalità di esercizio delle funzioni trasferite, con particolare riferimento alle attività di assistenza tecnica e di monitoraggio nonché nelle materie delle politiche attive.

Sicilia, Sardegna, e Province autonome di Trento e Bolzano non hanno provveduto – almeno fino a tutto il 2000 - a modificare la precedente normativa.

Il confronto interregionale mette tuttavia in chiaro la variabilità regionale quanto a servizi realmente offerti e l'efficacia di risposta rispetto ai bisogni territoriali in materia di occupazione e mercato del lavoro. Da un punto di vista operativo e con riferimento ai servizi realmente attivati, le Regioni del Centro-Nord mostrano buone *performance* a fronte di un evidente ritardo del meridione³¹ specie con riguardo al livello qualitativo. Ciò vale in primo luogo per il servizio orientamento ove la poca efficienza del Sud si scontra con una esigenza di risposta resa palese dall'elevato numero di iscritti ai servizi per l'impiego in coerenza con l'elevato tasso di disoccupazione. Altrettanto vale per le risorse informatiche, inesistenti o del tutto obsolete nelle aree meridionali, mentre insufficiente è lo stato di riqualificazione del personale a fronte dei nuovi compiti da svolgere.

Da dire poi che alle esigenze di un nuovo assetto organizzativo e funzionale degli uffici provinciali, richieste dal d.lgs. 469/97, ulteriori se ne sono aggiunte con l'attuazione della delega recata dalla legge 144 del 1999 [collegato lavoro]. Il d. lgs 21 aprile 2000 n. 181 con le "Disposizioni in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro" ha ampliato l'area delle verifiche demandate ai Servizi per l'accertamento dei requisiti per l'accesso a misure di sostegno [ammortizzatori sociali, incentivi all'occupazione, misure di inserimento al lavoro]. L'art. 68 della legge 144/1999 ha inoltre previsto l'istituzione, a decorrere dal 1999-2000, il c.d."obbligo formativo" fino al diciottesimo anno di età, in base al quale il giovane che abbia ottemperato all'obbligo

³¹ V. Rapporto di monitoraggio 2000 – ISFOL, Area mercato del lavoro

scolastico, che termina ora a quindici anni, è tenuto ad optare tra il proseguimento della scuola secondaria superiore, l'accesso all'apprendistato e la frequenza di un corso di formazione professionale regionale. La disciplina dell'obbligo formativo è stata messa a punto dell'accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 e dal Regolamento attuativo varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2000. Mentre spetta ai servizi per l'impiego di cui alla legge 469/1997 informare ed orientare gli aspiranti alla frequenza delle iniziative formative regionali, spetta alle singole Regioni programmare i percorsi formativi, stando alle esigenze del mercato del lavoro, e organizzarli sulla base di standards omogenei a livello nazionale.

Ulteriore impegno operativo e messa a regime di attività e servizi consegue delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999 in materia di "diritto al lavoro dei disabili", le cui norme, in vigore dal 18 gennaio 2000 non solo attribuiscono nuove funzioni a Regioni e Province ma esigono non poche innovazioni procedimentali in adeguamento del c.d. "collocamento mirato"³²

6.3.1. Segue. Il d. lgs. 469/'97 e l'attuazione finanziaria

La delega recata dalla legge 59 del 1997 ha disposto che al conferimento delle funzioni e compiti ivi previsto corrispondesse adeguata copertura degli oneri necessari per il loro esercizio mediante attribuzione alle Regioni e agli enti locali di corrispondenti risorse. Il quadro generale di individuazione delle risorse a copertura dei compiti assegnati nel settore del mercato del lavoro, è stato definito con DPCM 9 ottobre 1998 [G.U. 5.1.1999 n. 3] in attuazione del quale sono intervenuti i primi 15 DPCM recanti il

³² La legge 68/'99 definisce il concetto di "collocamento mirato" come "serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto...."

trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali alle Regioni e agli enti locali, seguiti in data 14 dicembre 2000 da altri 15 DPCM per il trasferimento della maggior parte delle risorse spettanti al versante delle autonomie.

La seguente tabella espone per ciascuna Regione le risorse trasferite con riferimento alle nuove competenze in materia di mercato del lavoro con disaggregazione riferita alle specifiche voci economiche.

MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DI RISORSE

(in lire)

REGIONE	retr. fissa pers. transitato	retr. fissa pers. cessato	retr. acc. pers. transit.	retr. acc. pers. cessato	beni culturali retr. fissa	beni cult. retr. acc.	d lgr 496/97- org. coll.	d lgr 496/97- qual. prof.	d lgr 496/97- euroconsiglieri	funzionamento	Ag. Impiego - funzionam.	TOTALE
Abruzzo	9.937.665.631	945.116.503	398.209.911	38.910.044	2.537.657.000	75.435.495	37.295.292	11.081.000	743.830	427.415.973	1.590.769.600	16.008.300.279
Basilicata	9.679.551.865	662.884.811	341.382.408	23.065.436	876.058.000	24.377.418	112.108.954	2.324.000	783.000	281.002.820	1.554.574.570	13.558.113.282
Calabria	23.169.404.276	2.113.138.516	1.107.946.744	63.772.663	5.119.928.000	146.526.642	262.595.794	33.196.000	3.500.000	525.280.336	2.601.123.000	35.146.411.971
Campania	46.928.809.250	2.942.613.169	1.698.117.014	97.408.015	0	0	287.846.558	135.809.100	4.648.000	1.501.902.739	2.851.057.063	56.448.210.908
E. Romagna	21.748.318.051	1.464.083.080	1.077.782.979	68.602.308	0	0	86.216.371	24.284.400	11.738.110	1.255.121.902	2.381.356.305	28.117.503.506
Lazio	27.653.303.616	2.586.771.152	1.236.868.713	105.785.169	767.217.000	33.685.792	136.864.192	9.814.000	3.796.140	969.950.283	2.794.682.045	36.298.738.102
Liguria	8.494.078.715	798.578.710	399.322.105	42.114.270	0	0	26.160.959	38.759.000	22.461.295	430.777.482	2.588.460.940	12.840.713.476
Lombardia	26.348.958.146	1.925.604.794	1.434.693.958	94.439.659	0	0	131.357.190	9.817.500	8.163.290	1.544.489.560	2.984.223.430	34.481.747.517
Marche	8.265.626.072	1.230.330.243	402.660.418	57.966.929	0	0	35.411.179	19.783.500	1.276.000	403.503.636	1.783.288.135	12.199.846.112
Molise	5.731.947.439	292.418.663	307.363.492	16.237.348	272.485.000	11.856.298	23.573.227	8.445.500	3.795.080	139.623.642	1.031.172.700	7.338.818.389
Piemonte	21.184.294.749	1.216.080.972	1.089.307.658	77.455.899	0	0	70.715.497	28.910.000	13.170.720	912.991.620	2.373.501.115	26.966.428.136
Puglia	36.437.989.872	2.557.523.730	1.495.141.568	116.131.291	337.249.000	14.236.973	292.631.415	14.420.000	7.105.000	863.711.057	1.674.578.255	43.810.718.161
Toscana	18.059.151.266	1.769.472.226	899.433.711	91.748.597	0	0	77.591.867	10.647.000	4.248.100	843.042.750	2.418.449.595	24.173.785.112
Umbria	4.961.957.183	606.581.664	233.564.842	23.660.079	328.725.000	18.449.298	14.733.543	5.635.000	4.481.000	300.557.768	1.492.909.410	7.991.254.787
Veneto	19.164.008.174	1.128.472.140	1.082.347.000	71.090.088	0	0	80.904.921	11.074.000	4.146.000	792.032.281	2.035.637.810	24.369.712.414
TOTALE	287.765.064.305	22.239.470.373	13.204.142.521	988.387.795	10.239.319.000	324.567.916	1.676.806.955	364.000.000	94.055.565	11.191.403.849	32.155.783.973	388.242.482.256

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati DPCM.

NOTA: I totali non coincidono con quelli wposti nella TAB /REG in quanto nella presente tabella sono incluse le risorse per funzionamento

Dai dati esposti emerge come siano Campania, Puglia, Lazio, Calabria e Lombardia ad assorbire le maggiori risorse per far fronte ai nuovi compiti [56 mld, 43 mld, 36 mld, 35 mld, 34 mld]. Complessivamente i trasferimenti alle quattro Regioni compongono il 53,6% del totale complessivo. Per quanto riguarda poi le singole voci economiche particolare notazione è sul costo del personale che complessivamente pesa sul totale per 334 miliardi pari all'87,9% del totale trasferimento, a fronte di spese di funzionamento pari al 2,9% e alla spesa per l'Agenzia dell'impiego pari all'8,4%.

Differenti le varie realtà regionali; con riferimento alle quattro Regioni selezionate le risorse per il personale sul totale trasferito assorbono percentuali che si collocano sopra media per Campania [92,8%], Puglia [90,9%], Lazio [88,8%] e Calabria [88,5%]. Sotto media solo la Lombardia [85,3%] la quale tuttavia riceve risorse superiori per il funzionamento dell'Agenzia per l'impiego.

6.4. Il d.lgs 112/98. Conferimento di funzioni in materie di formazione professionale

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è stata data attuazione al complesso sistema di deleghe con le quali si è inteso istituire un nuovo assetto di attribuzioni tra Stato, Regioni ed enti locali. Quanto alla formazione professionale giova ricordare che resta riservata allo Stato la definizione degli obiettivi generali in armonia con le politiche internazionali, la definizione dei parametri per la valutazione delle strutture che gestiscono la formazione, nonché dei criteri per il riconoscimento del credito formativo (ciò in coerenza con quanto disposto con l'art. 17 della l. 196/1997), la gestione della formazione continua e l'istituzione, nonché l'autorizzazione di attività

formative, per il conseguimento di un titolo di studio o diploma d'istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

Le Regioni sono titolari di tutti i compiti amministrativi connessi ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, tutti eventualmente propedeutici e quindi certificabili, ai fini del conseguimento di un ulteriore diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

La disciplina unitaria e dettagliata dell'esercizio delle suddette funzioni, nonché l'ulteriore attribuzione dei compiti alle Province deve essere poi adottata da ciascuna Regione con propria legge.

L'esercizio effettivo delle funzioni è rimasto condizionato alla adozione del DPCM di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla copertura dei relativi oneri. Detto provvedimento, a causa della stretta connessione con l'istruzione scolastica recentemente riformata, non è stato ancora emanato, per cui le Regioni hanno continuato a bandire, organizzare e sostenere corsi di primo e secondo livello, oltre che per occupati e disoccupati, riconoscendo svariate qualifiche a valenza diversificata, non solo con fondi propri, ma anche con fondi ministeriali e con il rilevante contributo dei fondi comunitari.

Il d.lgs. 112/1998 ha pure previsto il trasferimento alle Regioni delle competenze dianzi spettanti agli istituti d'istruzione professionale dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nel cui ambito funzionano corsi di durata inferiore al quinquennio e che non rilasciano un diploma di istruzione secondaria superiore. Questi istituti trasformati in enti regionali rientrano nelle nuove competenze delle Regioni cui sono

attribuiti compiti di istruzione, vigilanza indirizzo e finanziamento. In attuazione di queste disposizioni [art.141, coma 1 e art. 144 comma 2] sono stati emanati due D.P.C.M.. Il primo in data 13 marzo 2000 [G.U. 10.6.2000 n.134] recante il trasferimento alle Regioni di sette istituti professionali; il secondo, in data 26 maggio 2000 [G.U. 11.10.2000 n.238] con l'individuazione delle risorse da attribuire per l'esercizio dei compiti connessi. Senonché l'intervento di novità rilevanti, quali l'innalzamento dell'obbligo scolastico (l. 9/1999), l'introduzione dell'obbligo formativo fino a 18 anni [l. 144/1999] e il riordino dei cicli [l. 30/2000] hanno indotto il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni, in sede di Conferenza permanente, a stipulare la Convenzione 6 dicembre 2000 n. 1098 che, in considerazione della prossima definizione del complessivo disegno di riforma del sistema scolastico e formativo, stabilisce che sia ancora il Ministero a gestire le risorse individuate con il decreto del 26 maggio 2000 e ad assumersi il compito di attivare, d'intesa con le Regioni, specifiche forme di integrazione del sistema scolastico e formativo, presso gli istituti professionali trasferiti con il decreto del 13 marzo 2000. L'esperienza, pur riguardando una realtà numericamente limitata, è esemplificativa delle difficoltà in cui incorre l'applicazione del definitivo decentramento della formazione professionale, per cui, al momento, benché la titolarità dei poteri di cui al d. lgs. 112/98 sia stata trasferita, anche in forza delle leggi regionali, la sua concreta attuazione è certamente esposta a ulteriori rinvii.

Nel frattempo si era fatta strada l'esigenza politica, mutuata anche dalle linee comunitarie di approntare un sistema veloce, efficace ed organico di strumenti intesi a favorire il primo inserimento, ovvero la ricollocazione di soggetti privi di occupazione. Per questo motivo la legge 17 maggio 1999 n. 144 [collegato lavoro per il '99] è

intervenuta con l'intento di approntare soluzioni definitive. Essa ha affrontato, in alcuni articoli, l'introduzione di nuovi e rivoluzionari istituti concernenti la formazione professionale, che si inseriscono nell'ottica di un generale orientamento che intende integrare istruzione scolastica e professionale, anche con la possibilità di passaggio da un sistema all'altro, attraverso il riconoscimento dei crediti rispettivamente maturati.

A conclusione di ciascun ciclo vengono certificate le competenze acquisite che costituiscono titolo d'accesso a cicli diversi, o per la transizione nella scuola o nell'apprendistato. Per conseguire una qualifica professionale i percorsi devono avere una durata complessiva di due anni (esiste infatti una formazione professionale di base), cui può conseguire l'accesso alla c.d. "Istruzione e formazione tecnica superiore" istituita dall'art. 69 della legge 144/1999.

L'Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) è un nuovo canale che ha l'obiettivo di formare tecnici intermedi, per rispondere alla domanda proveniente da tutto il mondo del lavoro, con particolare riferimento ai settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati. I relativi percorsi sono articolati dalle Regioni, secondo le priorità indicate dalle rispettive programmazioni economiche.

Tanto l'obbligo formativo, quanto l' I.F.T.S. sono stati immediatamente attuati dalle Regioni, grazie anche al cofinanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione e il secondo anno di corso è in fase di svolgimento.

Per completezza d'esposizione nei confronti delle disposizioni della legge 144/1999 che si occupano della formazione professionale, si ricorda che l'art. 66 ha previsto un gettito contributivo di 200 mld. a favore del fondo di cui al già citato art. 9,

comma 5 della legge 236/1993, favorendo così, per il 1999, la copertura degli interventi finanziari a sostegno della formazione continua, così come rivista dall'art. 17, comma 1, lett. d) della legge 196/1997.

6.5. Profili gestionali della formazione professionale

La gestione finanziaria della formazione professionale è qui esaminata tramite i dati riscontrati nei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario e sulla base degli indicatori finanziari costruiti con riferimento al periodo 1995-1999 ed esposti nella seguente tabella.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 90/REG

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNI 1995 - 1999										
(in miliardi)										
RESIDUI INIZIALI										
REGIONI	1995		1996		1997		1998		1999	
	Valore assoluto (X)	(X)/(Y) %	Valore assoluto (X)	(X)/(Y) %	Valore assoluto (X)	(X)/(Y) %	Valore assoluto (X)	(X)/(Y) %	Valore assoluto (X)	(X)/(Y) %
PIEMONTE	43	3,55	130	8,54	150	8,79	155	8,50	147	7,93
LOMBARDIA	89	7,34	69	4,53	360	21,10	577	31,63	333	17,97
VENETO	64	5,28	40	2,63	39	2,29	41	2,25	47	2,54
LIGURIA	71	5,86	82	5,38	47	2,75	67	3,67	66	3,56
E. ROMAGNA	100	8,25	145	9,52	62	3,63	110	6,03	172	9,28
TOSCANA	81	6,68	100	6,57	159	9,32	152	8,33	148	7,99
UMBRIA	27	2,23	32	2,10	64	3,75	65	3,56	69	3,72
MARCHE	10	0,83	16	1,05	19	1,11	19	1,04	90	4,86
LAZIO	189	15,59	97	6,37	69	4,04	74	4,06	108	5,83
ABRUZZO	102	8,42	160	10,51	80	4,69	92	5,04	95	5,13
MOLISE	22	1,82	41	2,69	70	4,10	77	4,22	75	4,05
CAMPANIA	135	11,14	79	5,19	227	13,31	79	4,33	79	4,26
PUGLIA	134	11,06	194	12,74	147	8,62	203	11,13	306	16,51
BASILICATA	114	9,41	173	11,36	180	10,55	83	4,55	32	1,73
CALABRIA	31	2,56	165	10,83	33	1,93	30	1,64	86	4,64
TOTALE (Y)	1.212	100,00	1.523	100,00	1.706	100,00	1.824	100,00	1.853	100,00
STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA										
PIEMONTE	312	9,20	328	9,41	342	9,11	370	9,73	417	10,04
LOMBARDIA	778	22,94	904	25,92	886	23,59	763	20,07	879	21,16
VENETO	96	2,83	81	2,32	110	2,93	127	3,34	138	3,32
LIGURIA	124	3,66	143	4,10	151	4,02	159	4,18	173	4,16
E. ROMAGNA	329	9,70	316	9,06	320	8,52	374	9,84	473	11,39
TOSCANA	149	4,39	170	4,88	138	3,67	184	4,84	154	3,71
UMBRIA	117	3,45	136	3,90	126	3,35	150	3,95	165	3,97
MARCHE	57	1,68	96	2,75	88	2,34	88	2,32	159	3,83
LAZIO	310	9,14	346	9,92	464	12,35	574	15,10	625	15,05
ABRUZZO	153	4,51	85	2,44	163	4,34	90	2,37	262	6,31
MOLISE	61	1,80	66	1,89	60	1,60	63	1,66	66	1,59
CAMPANIA	284	8,38	241	6,91	366	9,74	237	6,24	99	2,38
PUGLIA	209	6,16	270	7,74	237	6,31	308	8,10	203	4,89
BASILICATA	233	6,87	203	5,82	176	4,69	138	3,63	163	3,92
CALABRIA	179	5,28	102	2,93	129	3,43	176	4,63	178	4,29
TOTALE (Y)	2.391	100,00	2.487	100,00	2.756	100,00	2.801	100,00	4.184	100,00
IMPEGNI										
PIEMONTE	228	11,78	285	11,89	255	10,28	285	10,72	365	11,23
LOMBARDIA	368	19,02	566	23,62	662	26,69	610	22,95	686	21,10
VENETO	78	4,03	71	2,96	77	3,10	107	4,03	121	3,72
LIGURIA	105	5,43	111	4,63	103	4,15	111	4,18	143	4,40
E. ROMAGNA	229	11,83	236	9,85	268	10,81	315	11,85	411	12,64
TOSCANA	119	6,15	147	6,14	106	4,27	148	5,57	153	4,71
UMBRIA	37	1,91	64	2,67	47	1,90	64	2,41	98	3,01
MARCHE	44,0	2,27	76,0	3,17	79	3,19	79	2,97	130	4,00
LAZIO	131	6,77	250	10,43	230	9,27	352	13,24	484	14,89
ABRUZZO	17	0,88	17	0,71	24	0,97	30	1,13	58	1,78
MOLISE	53	2,74	64	2,67	60	2,42	55	2,07	66	2,03
CAMPANIA	61	3,15	185	7,72	299	12,06	48	1,81	88	2,71
PUGLIA	149	7,70	130	5,43	154	6,21	229	8,62	160	4,92
BASILICATA	150	7,75	142	5,93	67	2,70	112	4,21	134	4,12
CALABRIA	166	8,58	52	2,17	49	1,98	113	4,25	154	4,74
TOTALE (Y)	1.935	100,00	2.396	100,00	2.480	100,00	2.658	100,00	3.251	100,00
PAGAMENTI DI CASSA										
PIEMONTE	129	9,12	213	12,84	232	15,57	241	11,92	267	13,30
LOMBARDIA	362	25,60	262	15,79	370	24,83	749	37,06	432	21,52
VENETO	82	5,80	62	3,74	76	5,10	76	3,76	82	4,09
LIGURIA	61	4,31	95	5,73	40	2,68	64	3,17	67	3,34
E. ROMAGNA	176	12,45	310	18,69	217	14,56	240	11,88	263	13,10
TOSCANA	84	5,94	81	4,88	82	5,50	107	5,29	135	6,73
UMBRIA	24	1,70	27	1,63	36	2,42	44	2,18	53	2,64
MARCHE	26	1,84	70	4,22	47	3,15	47	2,33	89	4,43
LAZIO	148	10,47	137	8,26	112	7,52	120	5,94	239	11,91
ABRUZZO	30	2,12	7	0,42	4	0,27	17	0,84	47	2,34
MOLISE	21	1,49	28	1,69	28	1,88	33	1,63	43	2,14
CAMPANIA	19	1,34	20	1,21	34	2,28	5	0,25	8	0,40
PUGLIA	167	11,81	135	8,14	61	4,09	99	4,90	137	6,83
BASILICATA	71	5,02	102	6,15	128	8,59	127	6,28	103	5,13
CALABRIA	14	0,99	110	6,63	23	1,54	52	2,57	42	2,09
TOTALE (Y)	1.414	100,00	1.659	100,00	1.490	100,00	2.021	100,00	2.007	100,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto (anni vari)

La spesa per la formazione professionale complessivamente stanziata nell'anno 1999 è pari a 4.154 miliardi, mentre a 3.251 miliardi ascendono gli impegni e i pagamenti complessivi di cassa espongono un ammontare di 2007 miliardi pari al 33,4% della massa spendibile [competenza + residui].

Nell'ambito della macro-area cultura, la formazione riveste il maggiore peso percentuale quanto a stanziamenti, impegni e pagamenti.

Il raffronto interregionale tra i dati finanziari consente di calcolare, in termini percentuali, il ruolo assegnato da ciascuna Regione alla formazione nel quadro delle politiche perseguite. Se per un verso gli stanziamenti misurano la rilevanza del settore all'interno della programmazione complessiva, d'altro canto impegni e pagamenti consentono un confronto - seppure approssimato - tra obiettivi e risultati.

I dati della tabella mostrano come, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte siano le Regioni le cui allocazioni di bilancio rivestono maggior peso percentuale sul totale degli stanziamenti per l'agricoltura [21,2%, 15,0, 11,4%, 10,4%] che interamente mantengono nelle fasi dell'impegno e del pagamento complessivo, cioè in termini di realizzazioni, salvo il Lazio in leggera flessione nell'impegno e pagamento complessivo.

Quanto alle erogazioni di cassa, si osserva che - pur nel totale complessivo comprensivo dei residui - nel 1999, al pari degli anni precedenti, sono risultate inferiori agli impegni, confermando una tendenza riscontrabile in generale per quasi tutte le Regioni.

Tra le Regioni del Sud, la Calabria espone, nel 1999, pagamenti di cassa pari al 15,9% della massa spendibile, inferiore di oltre la metà al dato medio nazionale. Altrettanto vale, seppure in misura minore, per la Puglia con pagamenti complessivi pari

al 26,9% della massa spendibile nella cui composizione grande parte rivestono i residui passivi.

La successiva tabella [TAB 91/REG] espone, sempre per il quinquennio 1995-1999, gli indicatori finanziari relativi alla capacità di spesa, alla velocità di cassa e alla capacità d'impegno.

La capacità di spesa media, a livello nazionale, nella politica pubblica di settore è cresciuta, rispetto al 1997, superando sia nel 1998 che nel 1999 la media dell'intero quinquennio.

Nel 1999 i pagamenti effettuati, a fronte della massa spendibile dei residui e degli stanziamenti, si sono attestati sul 33,4%, a fronte del risultato più favorevole del '98 [35,9%]. L'incremento tendenziale della capacità di spesa è messo in chiaro nel confronto con il 1997 [27,2%], ove emerge come il miglioramento del Nord e del Centro sia influenzato dagli esiti positivi di Veneto e Toscana che nel 1998 registravano, rispettivamente, valori pari al 49,9% e al 59,6% addirittura superiori nel '99 per la Toscana [63,8%]. Le Regioni del Sud espongono in tutti gli anni considerati risultati sotto media quanto a capacità di spesa e velocità di cassa. Il Centro è l'area geografica con più favorevole risultato di capacità di spesa in tutto il periodo.

Per quanto concerne in particolare la velocità di cassa, va precisato che essa esprime la capacità di tradurre in pagamenti, tanto gli impegni degli esercizi in corso, quanto quelli afferenti ai residui passivi delle gestioni pregresse. Essa si attesta su valori percentuali che superano nel 1998 [45,0%] i valori del 1997 [35,6%], mentre nel 1999 flettono [39,3%]. Anche in questo caso la media quinquennale del Nord e del Centro è migliore di quella del Sud.

Risulta migliore nel '99 il dato relativo alla capacità di impegno, che riflette l'attitudine a realizzare il programma di spesa, traducendo in obbligazioni giuridiche effettivamente concluse le previsioni di bilancio. Tale indicatore misura il grado di *performance* nell'avvio degli interventi settoriali. Nel 1999, in particolare, il valore medio nazionale è stato del 78,2%, più favorevole rispetto al 69,9% dell'anno precedente. Nella graduatoria di positivo risultato, per il '99 e '98, ai primi posti si dispongono: Molise [100% e 87,3%], la Basilicata [82,2% e 81,1%], la Toscana [99,3% e 80,4%] l'Emilia Romagna [86,9% e 84,2%], il Veneto [87,7% e 84,3%] e le Marche [89,7% e 81,7%].

REGIONI
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
INDICATORI FINANZIARI
ANNI 1995 - 1999

(in percentuale)

REGIONI	CAPACITA' DI SPESA P / M ₁						VELOCITA' DI CASSA P / (R _{pi} + I) * 100						CAPACITA' D'IMPEGNO I / S ₁₀					
	1995	1996	1997	1998	1999	MEDIA 95/99	1995	1996	1997	1998	1999	MEDIA 95/99	1995	1996	1997	1998	1999	MEDIA 95/99
PIEMONTE	36,34	46,51	47,15	45,90	47,34	45,20	47,60	51,33	57,28	54,77	52,15	52,96	73,08	86,89	74,56	77,03	87,53	80,16
LOMBARDIA	41,75	26,93	29,70	55,90	35,64	38,58	79,21	41,26	36,20	63,10	42,39	50,35	47,30	62,61	74,72	79,95	78,04	68,69
VENETO	51,25	51,24	51,01	45,24	44,32	48,28	57,75	55,86	65,52	51,35	48,81	55,18	81,25	87,65	70,00	84,25	87,68	82,25
LIGURIA	31,28	42,22	20,20	28,32	28,03	30,19	34,66	49,22	26,67	35,96	32,06	36,09	84,68	77,62	68,21	69,81	82,66	76,40
E. ROMAGNA	41,03	67,25	56,81	49,59	40,78	50,23	53,50	81,36	65,76	56,47	45,11	58,89	69,60	74,68	83,75	84,22	86,89	80,52
NORD (MEDIA)	40,38	42,09	37,90	49,95	39,05	42,02	58,91	54,29	46,22	57,61	44,60	51,67	61,50	71,61	75,46	79,64	82,98	74,74
TOSCANA	36,52	30,00	27,61	31,85	44,70	34,08	42,00	32,79	30,94	35,67	44,85	37,24	79,87	86,47	76,81	80,43	99,35	84,65
UMBRIA	16,67	16,07	18,95	20,47	22,65	19,35	37,50	28,13	32,43	34,11	31,74	32,45	31,62	47,06	37,30	42,67	59,39	44,67
MARCHE	38,81	62,50	43,93	43,93	35,74	43,46	48,15	76,09	47,96	47,96	40,45	49,64	77,19	79,17	89,77	89,77	81,76	83,61
LAZIO	29,66	30,93	21,01	18,52	32,61	26,47	46,25	39,48	37,46	28,17	40,37	38,10	42,26	72,25	49,57	61,32	77,44	62,40
CENTRO (MEDIA)	30,00	31,72	24,58	24,35	33,99	29,03	44,20	40,28	35,83	33,37	40,31	38,59	52,29	71,79	56,62	64,56	78,42	66,06
ABRUZZO	11,76	2,86	1,65	9,34	13,17	8,19	25,21	3,95	3,85	13,93	30,72	15,56	11,11	20,00	14,72	33,33	22,14	19,39
MOLISE	25,30	26,17	21,54	23,57	30,50	25,46	28,00	26,67	21,54	25,00	30,50	26,24	86,89	96,97	100,00	87,30	100,00	94,30
CAMPANIA	4,53	6,25	5,73	1,58	4,49	4,71	9,69	7,58	6,46	3,94	4,79	6,72	21,48	76,76	81,69	20,25	88,89	55,50
PUGLIA	48,69	29,09	15,89	19,37	26,92	27,09	59,01	41,67	20,27	22,92	29,40	33,17	71,29	48,15	64,98	74,35	78,82	66,99
BASILICATA	20,46	27,13	35,96	57,47	52,82	35,52	26,89	32,38	51,82	65,13	62,05	44,73	64,38	69,95	38,07	81,16	82,21	66,27
CALABRIA	6,67	41,20	14,20	25,24	15,91	21,73	7,11	50,69	28,05	36,36	17,50	27,42	92,74	50,98	37,98	64,20	86,52	69,90
SUD (MEDIA)	19,43	22,60	14,88	21,13	23,11	20,12	28,40	28,67	20,00	28,93	28,51	26,76	53,26	61,01	57,74	58,00	67,87	59,35
ITALIA (MEDIA)	30,72	33,11	27,28	35,93	33,40	32,17	44,93	42,13	35,59	45,09	39,32	41,23	57,06	68,71	66,83	69,93	78,26	68,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto